

Si tratta di un provvedimento censurabile e fonte di maggiori disagi avuto riguardo agli utenti della strada proprietari di autocaravan che risiedono nella città di Trieste.

Vale l'occasione per ricordare che in relazione alla circolazione e sosta delle autocaravan il Sindaco ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dal Codice della strada (libera circolazione e sosta) e che del tutto diverso il tema e le questioni relative all'allestimento di aree attrezzate e/o rimessaggi e/o campeggi in quanto riguardano la promozione del turismo e/o dell'economia sul territorio.

In virtù di quanto sopra detto, considerato che **l'installazione di sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale:**

- impedisce illegittimamente alle autocaravan il transito e la sosta in un parcheggio, poiché **limita la circolazione stradale in violazione dell'articolo 185** del Codice della strada secondo il quale le autocaravan "ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri autoveicoli". In particolare **impedisce alle autocaravan di fruire degli stalli di sosta alla pari delle autovetture** giunte in analogo territorio;
- **contrasta con l'articolo 6, comma 4, lettera b) del Codice della strada** qualora la limitazione non sia supportata da ragioni precise, reali e circoscritte, relative ad esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade;
- **contrasta altresì con l'articolo 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada**, qualora le sbarre siano apposte in assenza di altezze inferiori nel parcheggio che ne giustificano tecnicamente l'installazione;
- potrebbe violare gli articoli 23 e 24 della legge n. 104/1992 e quanto previsto nel D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 poiché **limitano la circolazione e la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale ausilio protesico**. Per mero tuziorismo si ricorda che la Corte di Cassazione, sez. III penale con sentenza n. 32773/2001 ha sancito la responsabilità penale del progettista che costruisce edifici senza realizzare le opportune misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- può **compromettere la sicurezza stradale nonché impedire o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza** quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.
- incide sulla circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) spesso **dissimulando un provvedimento volto ad impedire l'affluenza di soggetti nomadi**, che solitamente circolano con veicoli di dimensioni superiori alle autovetture.

PRESO ATTO:

- dei contenuti della **Direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007** con la quale il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII ha assunto la propria posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, fornendo la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 185 del Codice della strada. In particolare si legge che **"... Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l'installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustificano tecnicamente l'installazione. Inoltre, l'installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc....; Tra l'altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall'art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L'assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l'adozione come dissuasori di sosta";**
- dei contenuti della **circolare 14 gennaio 2008 prot. 0000277** avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan emanata dal Ministero dell'Interno ed inviata a tutte le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
- dei contenuti della **circolare prot. 0050502 data 16 giugno 2008** con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per